

COMUNE DI LUSEVERA

STATUTO

Approvato con delibera consiliare n. 20 del 14.06.1994
Modificato con delibera Consiliare n. 19 del 07.10.2004

PARTE INIZIALE

TITOLO I

IL COMUNE

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Denominazione, principi e natura giuridica

1. Il Comune di Lusevera, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e civile, favorendo le pari opportunità e prefiggendosi l'innalzamento della qualità della vita dei suoi membri, contemperando nella propria azione la tutela e la valorizzazione dell'ambiente. In considerazione della localizzazione in area confinaria, a confronto di più popolazioni e culture, il Comune concorre attivamente alla collaborazione, comprensione ed interscambio con le comunità contermini.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto.

Art. 2

Territorio, sede e segni distintivi

1. Il Comune montano di Lusevera è costituito dalla autoctona popolazione appartenente alla Comunità dell'Alta Val Torre e dal relativo territorio della Valle medesima, comprendente il capoluogo di Lusevera, le frazioni di Cesariis, Micottis, Musi, Pers, Pradielis, Vedronza e Villanova delle Grotte.
2. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Vedronza ove si riuniscono gli organi istituzionali.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli approvati con -D.P.R. n. 1639 del 18 marzo 1985.

Art. 3

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi. Ne promuove lo sviluppo economico e il progresso civile, sociale e culturale rivolto al mantenimento ed alla valorizzazione del po-nasin lingua di origine slovena, ed alla salvaguardia del patrimonio storico etnico della comunità, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali delle Comunità frazionali, con particolari azioni di ricostituzione e rivitalizzazione delle Comunità medesime; sostegno della Famiglia e ogni forma associativa, specie a base volontaria.
3. Il Comune si impegna altresì a valorizzare e salvaguardare il territorio comunale, quale bene prezioso della comunità, il paesaggio storico il patrimonio floro-faunistico e la qualità dell'ambiente, garantendone l'integrità e la razionale utilizzazione per le finalità della popolazione locale.
4. Nell'ambito delle competenze originarie proprie e di quelle fissate con le leggi

statali e regionali ed in collaborazione con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità montana.

5. Il Comune attiva altresì ogni forma di cooperazione e d'intesa con altri Comuni limitrofi, con la Comunità montana delle Valli del Torre, con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti pubblici e/o privati, improntando la propria attività a criteri di economicità, efficienza, efficacia e rispetto dello spirito di convivenza con le popolazioni contermini.
6. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e ne promuove la presenza nella giunta e negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

STRUTTURALE

TITOLO SECONDO

GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 4

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune, anche mediante l'approvazione di direttive generali, programmi e progetti.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalle leggi e dal presente statuto. (inteso quest'ultimo quale specificazione della legge);
3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società e nelle istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio (art. 32 punto n) presso gli enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
4. Al Consiglio vengono inviate da parte della Giunta, del revisore dei conti relazioni ed informazioni sull'attività del Comune e degli enti che gestiscono i servizi pubblici.
5. Il Consiglio, anche sulla base di segnalazioni periodiche del difensore civico, adotta raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa.
6. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità ed imparzialità.

Art. 6

Elezione, composizione e funzionamento del Consiglio

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale, sono regolati dalla legge.
2. Le sedute del Consiglio sono normalmente aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi della Comunità.
3. Il Consiglio deve porre in essere tutte le attività necessarie per l'effettivo diritto all'informazione della comunità.

In particolare il Consiglio provvederà all'esercizio dell'informazione preventiva e successiva, sulle date e sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale e delle commissioni in esso operanti.

4. Le deliberazioni del Consiglio comunale diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

5. I membri del Consiglio hanno diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione Comunale, senza limitazione alcuna e sotto la loro responsabilità.

In ogni caso su atti o questioni che possono ledere la riservatezza delle persone i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

6. La conferenza dei capigruppo consiliari ha la funzione di programmazione delle sedute del Consiglio e degli ordini del giorno.

Naturalmente, alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli eventuali assessori esterni componenti la Giunta comunale.

7. Con appositi regolamenti verranno disciplinati la convocazione e il funzionamento del Consiglio.

8. Il Sindaco o l'assessore referente ha facoltà di illustrare al consiglio la proposta di deliberazione presentata dalla giunta, prima dell'inizio della discussione generale e, al termine di questa, di intervenire sulla stessa.

Art. 7

Commissioni

Il Consiglio può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, in cui dovrà essere rispettato il principio della proporzionalità. La nomina dei consiglieri componenti avviene a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo candidato.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori,

segretario Comunale, organismi associativi, rappresentanti) di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti di loro competenza.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano espressamente per iscritto.

Art. 7 bis

Commissione di indagine

Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, una commissione d'indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di attività e la eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni competenti nelle materie oggetto dell' indagine.

— La commissione è composta da 3 consiglieri eletti con votazione segreta con voto limitato a due nominativi; risultano eletti i consiglieri più votati.

— in tale commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del comune e potestà di audizione di chiunque sia coinvolto nelle questioni esaminate.

— La commissione insediata dal consigliere anziano, nomina il suo presidente a maggioranza degli assegnati.

L'attività della commissione dovrà concludersi in tempo massimo di 30 giorni e, al suo termine dovrà essere presentata una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte migliorative o risolutive per i problemi individuati.

Art. 8

Giunta comuna1e

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori che non superi, nel numero massimo, quanto

previsto dalla legislazione vigente, tra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere”

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due componenti: in tali casi le deliberazioni sono valide se votate all'unanimità.

3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale.

4. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

5. Riferisce al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Alle sedute della Giunta possono partecipare periodicamente Consiglieri incaricati dalla medesima, a seguire problematiche specifiche inerenti l'Amministrazione del bene Comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 9

Nomina e durata in carica della Giunta

1. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.

2. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

3. Gli assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di

parola ma senza diritto di voto.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

5. Le dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco comporta la decadenza della Giunta si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

7. Il voto contrario del Consiglio su proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 10

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri del Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e della nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 11

Il Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto direttamente a suffragio universale con le modalità previste dalla Legge.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco nomina e revoca i componenti della giunta Comunale ed il Vice—Sindaco.

3. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione comunale.

4. Il Sindaco ha l'iniziativa e partecipa alle conferenze di programma, la disciplina delle quali sarà demandata a norme regolamentari.

5. Il Sindaco emana direttive ed esercita la vigilanza, anche di competenza statale, ed adotta i poteri attribuiti alla sua competenza ex articolo 38, legge n. 142/90; così come esercita poteri sostitutivi previsti dalla legge n. 142/90 all'articolo 36 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare provvede, sentito la Giunta Comunale ed il Segretario, alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna.

6. Il Sindaco esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti rispondendone politicamente al Consiglio comunale.

7. Compete, inoltre, al Sindaco presiedere la commissione di disciplina dei dipendenti.

8. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare le funzioni di cui alla lettera a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 30 nonché dell'art. 10 della L. n. 142/90 ad un consigliere comunale.

Art. 12

Il Vicesindaco

Il Sindaco nomina il Vicesindaco al quale competono i poteri di supplenza in casi di impedimento o assenza temporanei del Sindaco e nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui il Vice-Sindaco sia esterno al Consiglio Comunale non potrà presiedere l'Assemblea Consigliare, in tal caso la Presidenza spetterà al Consigliere Anziano.

Art. 13

I consiglieri comunali

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente dai regolamenti e dalle leggi.

Art. 14

Rappresentanti presso la Comunità montana

I rappresentanti del Comune presso la Comunità montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei capigruppo consiliari. Tra i designati deve essere presente la minoranza.

Art. 15

Gruppi consiliari

I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento dell'avvenuta costituzione i consiglieri ne danno comunicazione alla Segreteria Comunale.

TITOLO TERZO

GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 16

Il Segretario comunale ed i servizi

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che la esercita avvalendosi degli uffici.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle delibere del Consiglio e della Giunta, sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina l'attività garantendo la legittimità della azione amministrativa del Comune, nelle forme prescritte dalla legge.
3. Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta e del Consiglio ed è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e ne cura la loro attuazione; le sottoscrive assieme al Sindaco.

Il Segretario può rogare contratti, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale.

Lo stato giuridico, i requisiti professionali e il trattamento economico del Segretario comunale, sono stabiliti dalla legge.

Art. 17

Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione amministrativa è uniformata ai principi di funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, con l'individuazione dei responsabili per ogni unità organizzativa.
2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le modalità per l'espressione dei pareri, con le relative responsabilità tecnico-finanziarie, secondo i principi delle norme sul procedimento amministrativo (legge n. 241/90).

3. Il Comune emanerà regolamenti organici relativamente all'organizzazione degli uffici e relativamente alla formazione delle commissioni giudicatrici e di concorso per l'accesso al pubblico impiego, alle quali parteciperanno tecnici o esperti indicati anche nell'ambito di terne proposte dai competenti ordini professionali.

Art. 18

Il personale

1. Il personale comunale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

Art. 19

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 20

Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione.

2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco che la presiede o da un suo delegato, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste nel regolamento.

TITOLO QUARTO

I SERVIZI COMUNALI E LE FORME ASSOCIATE

Art. 21

Istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale

1. Il Consiglio comunale, secondo legge e il presente statuto disciplina la materia dei servizi.

2. La deliberazione del Consiglio comunale che prevede l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione, deve essere motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Comune tende ad adottare per l'erogazione del servizio o la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 22

Modelli di gestione di servizi

1. La scelta dei modelli di gestione dei servizi è di competenza del Consiglio comunale il quale esercita un'attività di vigilanza per assicurare la corretta erogazione del servizio stesso.

2. L'organizzazione dei singoli servizi sarà disciplinata dal futuro regolamento sia delle istituzioni che delle aziende speciali e la partecipazione a Società. La nomina e revoca degli amministratori sarà fatta dal Consiglio comunale con atto motivato.

3. L'individuazione del partner privato nella costituzione di società miste avverrà con i criteri della massima trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse economiche, organizzative, finanziarie locali, come previsto dall'articolo 22 della legge n. 142/90.

3. La valorizzazione e gestione dei beni a rilevanza economica ed imprenditoriale, quali:

- i beni silvo-pastorali di proprietà comunale;
- le aree ed infrastrutture dei piani di insediamenti produttivi (P.I.P.);
- i beni ambientali e relative infrastrutture e strutture (Grotte di Villanova, zona turistico-sportiva di Tanamea ecc.);
- le aree, infrastrutture e strutture del costituendo Parco naturale Prealpi Giulie;

- il riuso, per un utilizzo ambientale dei beni privati (in concessione al Comune);
- formeranno oggetto di apposita valutazione e regolamentazione per la gestione tramite azienda speciale.

Art. 23

Rapporti con la Comunità montana

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio—economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con gli altri Comuni facenti parte della stessa Comunità montana la gestione del servizio deve essere affidato alla medesima.
2. L'affidamento è di competenza del Consiglio comunale che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Art. 24

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e la Comunità montana.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determinerà tempi, modi, soggetti, procedure e funzionamenti per la propria realizzazione, nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Preparata e definita mediante opportuna conferenza di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 25

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezion fatta per le ipotesi di cui al precedente articolo 25, il Comune può partecipare con altri Comuni o insieme

con la Provincia, alla costituzione di un consorzio, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/90, secondo le norme previste per le aziende speciali ove compatibili.

Art. 26

Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per l'attuazione e la definizione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincie e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzarsi in ambito montano, l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio—economica della medesima.

TITOLO QUINTO

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27

Collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2. Allo scopo l'Amministrazione comunale dovrà attivare una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra

l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale.

Tali atti osserveranno la disciplina del c.c. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 28

Forme associative ed organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce come recita il precedente articolo 1, l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, economici, sociali, religiosi, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio etnico, artistico, storico, linguistico, di assistenza, del tempo libero, ricreativo e dello sport.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 29

Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione, su base comunale e/o frazionale.

In particolare le consultazioni, avviate dagli organi comunali competenti potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

2. La realizzazione delle iniziative suddette dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

3. Le osservazioni i suggerimenti le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 30

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli uffici competenti per materia che, potendosi avvalere di eventuali contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

4. Il Sindaco, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'ufficio competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi

procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

5. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

6. Nel caso di istruttoria negativa ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 31

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione dei referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio note statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa a maggioranza di due terzi dal Consiglio comunale o da un terzo del corpo elettorale.

4. Alla conferenza dei capigruppo viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, e procederà quindi, alla verifica della regolarità della presentazione e delle debitamente autenticate firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario la conferenza presenta una relazione al Consiglio comunale. Il Consiglio, ove nulla osti indirà il referendum rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

6. Nel caso in cui il Consiglio comunale, o la Giunta municipale, per motivi di legittimità si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione.

7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

8. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere della conferenza e con motivata deliberazione del Consiglio comunale, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

9. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

10. Nel caso di referendum valido la proposta referendaria sarà portata all'esame degli organi comunali competenti per le necessarie determinazioni.

Art. 32

La Pubblicità degli atti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 33

Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia viene istituito il difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Per evidenti e necessarie ragioni legate ad un economico ed equilibrato svolgimento dei propri compiti, la sede del difensore civico viene stabilita presso la Comunità montana di appartenenza, con recapito periodico e udienza presso il Municipio di Lusevera. Previa concertazione a cura dei Sindaci, e congiuntamente tra le amministrazioni comunali associate alla Comunità montana, viene individuato il candidato alla carica di difensore civico tra i soggetti aventi i seguenti requisiti:

- magistrati in quiescenza di età non superiore ai 70 anni;
- laureati in giurisprudenza con adeguata esperienza;
- dirigenti della Pubblica Amministrazione e segretari comunali in quiescenza di età non superiore ai 70 anni;
- avere la residenza e risultare iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni aderenti alla Comunità montana;
- essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il difensore civico è quindi nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

4. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

- la carica di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché membro della Comunità montana e della U.S.L.;
- la qualifica di amministratore o dirigente di enti, Istituti e aziende pubbliche o a

partecipazione pubblica, nonché enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale e comunque ricevono da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

- l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

5. Il difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

6. Al difensore civico, al momento della nomina, viene assegnata un'indennità mensile oltre all'eventuale e documentato rimborso spese, secondo una ripartizione degli oneri che vengono assunti, in parti proporzionali alla popolazione residente, dai comuni interessati.

7. Al Consiglio comunale compete la revoca del difensore civico.

TITOLO SESTO

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 34

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Art. 35

Contabilità comunale

1. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio.

2. Il Consiglio comunale al momento della determinazione delle aliquote delle imposte comunali indicherà le ragioni per le quali sceglie una aliquota superiore al

minimo, a fronte dei maggiori servizi offerti, della migliore qualità degli stessi ovvero delle altre ragioni che giustificano tale maggiore imposizione.

3. Non saranno ammesse operazioni di mutuo se non previa esplicita analisi dei costi e benefici delle stesse.

4. La contabilità comunale è improntata all'individuazione di singoli centri di spesa onde permettere un efficace controllo di gestione.

Art. 36

Bilancio

1. Alla base della contabilità comunale rimane il sistema del bilancio preventivo conto consuntivo regolato dai principi di universalità, integrità, pareggio economico e finanziario.

2. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono fissati nel 31 ottobre dell'anno precedente e nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso ex articolo 55 legge n. 142/90.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare, essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

5. Nessuna spesa può essere deliberata se non indica la copertura o i mezzi per farvi fronte.

6. La Giunta, prima della discussione del bilancio, presenta al Consiglio una relazione analitica dei dati aventi rilevanza economica diretta ed indiretta sul bilancio stesso.

Art. 37

Revisione economico — finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge un revisore come per legge.
2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato e sul suo funzionamento regolare.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, comprensiva anche di una sommaria relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.
4. Il revisore ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'ente ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'ente.
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce al Consiglio.
6. Per i casi di incompatibilità alla carica di revisore dei conti si richiama l'articolo 6 quinquies del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito in legge 15 marzo 1991 n. 80.

Art. 38

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi delle leggi specifiche in materia.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipula della convenzione.

Art. 39

I contratti

1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, ed appalti di o pere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. Per lavori e forniture che implicino particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto-concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

2. Sono di competenza:

a) del Consiglio, la programmazione annuale e pluriennale di tutte le opere pubbliche e forniture di competenza comunale con la sola esclusione di quelle eccezionali ed urgenti;

b) della Giunta comunale, l'individuazione delle risorse finanziarie, delle modalità e tempi per i contratti relativi ad acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione.

3. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione da cui deve emergere il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le modalità di scelta del contraente.

TITOLO SETTIMO
LE ORDINANZE, I REGOLAMENTI,
LE NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 40

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare pericoli e minacce che possano incidere sull'incolumità dei cittadini.

Art. 41

I regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Prima della loro adozione, gli schemi di regolamento verranno discussi preventivamente nelle competenti commissioni, della cui convocazione verrà dato congruo avviso al pubblico onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

3. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'Albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

Art. 42

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

3. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

4. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede. affidandone alla Giunta l'esecuzione.